



REGOLAMENTO ELETTORALE



**APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO
FEDERALE DEL 23/06/2018**



REGOLAMENTO ELETTORALE

Capitolo 1 – ORGANI FEDERALI

FONTE NORMATIVA: Statuto Federale Art. 5 comma 2, Art. 9 comma E, Art. 10 comma D, Art. 15 2° comma, Art. 16 2° comma, Art. 31

PREMESSA

Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'Art. 51 relativo all'uguaglianza e, quindi, all'equilibrio di genere, la Federazione Italiana Escursionismo prevede che nell'elezione delle cariche direttive sarà assicurata la riserva di una congrua quota al genere meno rappresentato.

Art. 1 - REQUISITI PER LA CANDIDATURA

- a) Possono accedere alle cariche Federali tutti i tesserati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote per l'anno di effettuazione delle elezioni, ad eccezione del Collegio Federale dei Revisori dei Conti per il quale non è necessario essere tesserato.
- b) Non possono accedere alle cariche Federali, e non sono quindi candidabili, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione ai pubblici uffici.
- c) Non possono accedere alle cariche Federali, e non sono quindi candidabili, tutti coloro che esercitano o che potenzialmente potrebbero esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della Federazione e, qualora successivamente si accerti l'esistenza di dette condizioni, l'eletto decade dalla carica con delibera del Consiglio Federale.

Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature verrà effettuata con la seguente procedura:

- a) Coloro che intendano concorrere a rivestire cariche elettive Federali debbono porre la propria formale e specifica candidatura entro il decimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Federale di competenza. (Art. 31 S.F.).
- b) Le candidature debbono essere sottoscritte da una quota di aventi diritto al voto variabile, in considerazione della specifica carica elettiva, secondo le misure minime di seguito esposte:
 - Presidenza Federale e componenti Lista del Presidente: N° 20 affiliati di tutto il territorio nazionale.
 - Consiglio Federale: N° 5 affiliati della propria Circoscrizione Elettorale.
 - Collegio Federale dei Revisori dei Conti: Nessuna.
 - Collegio dei Probiviri: Nessuna.
- c) Gli aventi diritto al voto che abbiano già accreditato un candidato non ne possono accreditare altri per la stessa carica.



Art. 3 - RACCOLTA DELLE CANDIDATURE

- a) Il Consiglio Federale, nel termine ultimo della delibera di convocazione dell'Assemblea Federale, provvederà alla nomina di tre coordinatori di Circoscrizione elettorale, uno per circoscrizione, su proposta dei Presidenti di Comitato Regionale, nel rispetto delle loro competenze territoriali.
- b) I coordinatori dovranno raccogliere le candidature relative a tutte le cariche elettive e la necessaria documentazione, garantendo il rispetto dello Statuto Federale, verificando la sottoscrizione delle liste e delle candidature.
- c) La documentazione potrà essere inviata al coordinatore sia fisicamente, in originale tramite il servizio postale, che con mezzi elettronici, mail o altro, fatta salva la consegna degli originali prima della nomina della Commissione Elettorale.
- d) Per poter espletare tale incarico verrà fornito ai Coordinatori, da parte del Servizio Tesseramento Federale, l'elenco delle Associazioni affiliate completo dei nominativi dei Presidenti titolati alla firma della candidatura, relativamente alla Circoscrizione di competenza.
- e) E' consentita la candidatura alla carica di Consigliere Federale in una sola delle 3 Liste di Circoscrizione.
- f) E' consentita la candidatura alla carica di Presidente ed e alla carica di Consigliere Federale in una delle 3 Liste di Circoscrizione.
- g) E' consentita la candidatura nella Lista del Presidente ed in una delle 3 liste di Circoscrizione alla carica di Consigliere Federale.
- h) E' consentita la candidatura a più cariche Federali.
- i) Per quanto riguarda i precedenti punti e), f), g), h), immediatamente dopo la proclamazione dei risultati, nel caso di elezione a più cariche, il candidato dovrà immediatamente ed espressamente dichiarare a quale carica intenderà aderire, con conseguente rinuncia alle altre.

Art. 4 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

I Consiglieri Federali sono eletti dall'Assemblea Federale attraverso liste elettorali così composte:

- a) Lista del Presidente: Ogni candidato Presidente presenterà la propria lista che, oltre a lui, dovrà essere composta da quattro candidati effettivi, che risulteranno eletti direttamente con il Presidente di riferimento, e da due candidati supplenti, che potranno subentrare nell'ordine agli effettivi in caso di cessazione dalla carica.
- b) Liste Circoscrizionali: I rimanenti 16 seggi verranno ripartiti tra le seguenti liste Circoscrizionali :
 - 1) Lista Circoscrizione NORD: composta da Associazioni affiliate provenienti dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
 - 2) Lista Circoscrizione CENTRO: composta da Associazioni affiliate provenienti dalle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise;
 - 3) Lista Circoscrizione SUD e ISOLE: composta da Associazioni affiliate provenienti dalle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna



nel modo seguente:

- a) i seggi disponibili saranno attribuiti alle singole circoscrizioni in modo proporzionale al numero delle Associazioni affiliate nelle regioni di competenza, con riferimento alla chiusura dell'anno solare precedente alla convocazione dell'Assemblea.
- b) Ad ogni Circostrizione viene comunque garantito un minimo di 2 seggi.
- c) Nel caso di parità del numero di Associazioni affiliate tra circoscrizioni, eventuali resti saranno attribuiti alla Circostrizione che vanterà il maggior numero di tesserati nello stesso periodo di riferimento.

Art. 5 - ELEZIONE DEL COLLEGIO FEDERALE DEI REVISORI DEI CONTI

I componenti del Collegio Federale dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Federale su lista unica nazionale e possono non essere tesserati FIE.

Art. 6 - ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Federale su lista unica nazionale.

Art. 7 - COMMISSIONE ELETTORALE

Durante i lavori dell'Assemblea Federale Elettiva, su proposta del Presidente di Assemblea, verrà nominata la Commissione Elettorale composta da 5 membri, aventi diritto di voto e non candidati, appartenenti a tutte le Circostrizioni Elettorali.

I nominati eleggeranno al proprio interno il Presidente di Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale si occuperà di:

- a) prendere in carico la schede elettorali relative alle varie circoscrizioni, verificarne l'integrità ed apporre su ogni scheda, prima della consegna ai votanti, la sigla di almeno due membri della Commissione.
- b) Consegna e ritiro della schede elettorali dagli aventi diritto al voto, per le rispettive circoscrizioni, avendo cura di annotare sul registro degli aventi diritto al voto entrambe la fasi.
- c) Conteggio delle schede, che devono risultare pari ai votanti effettivi per ogni circoscrizione.
- d) Scrutinio delle schede, per ognuna delle liste e delle cariche presenti sulle schede, come segue:
 - scrutinio delle Liste del Presidente
 - scrutinio della Lista Circostrizione NORD
 - scrutinio della Lista Circostrizione CENTRO
 - scrutinio della Lista Circostrizione SUD e ISOLE
 - scrutinio della Lista per il Collegio Federale dei Revisori dei Conti
 - scrutinio della Lista del Collegio dei Probiviri
- e) Proclamazione degli eletti. Risultano eletti, per tutte le cariche, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età.
- f) Redazione e sottoscrizione del Verbale Elettorale, avendo cura di segnalare le rinunce degli Eletti che erano candidati a più cariche.



Capitolo 2 – ORGANI REGIONALI

FONTE NORMATIVA: Statuto Federale Art. 5 comma 2, Art. 18 comma A par. a. e comma E, Art. 24, Art. 31

Art. 8 - REQUISITI PER LA CANDIDATURA

- a) Possono accedere alle Cariche Regionali tutti i tesserati maggiorenni, appartenenti ad Associazioni affiliate al Comitato Regionale, in regola con il pagamento delle quote per l'anno di effettuazione delle elezioni, ad eccezione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti per il quale non è necessario essere tesserato FIE.
- b) Non possono accedere alle Cariche Regionali, e non sono quindi candidabili, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione ai pubblici uffici.
- c) Non possono accedere alle Cariche Regionali, e non sono quindi candidabili, tutti coloro che esercitano o che potenzialmente potrebbero esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della Federazione e, qualora successivamente si accerti l'esistenza di dette condizioni, l'eletto decade dalla carica con delibera del Consiglio Federale.

Art. 9 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- a) Coloro che intendano concorrere a rivestire cariche elettive Regionali debbono porre la propria formale e specifica candidatura entro il quinto giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Regionale di competenza (Art. 31 S.F.).
- b) E' consentita la candidatura a più cariche Regionali.
- c) Per quanto riguarda il precedente punto, immediatamente dopo la proclamazione dei risultati, nel caso di elezione a più cariche, il candidato dovrà immediatamente ed espressamente dichiarare a quale carica intenderà aderire, con conseguente rinuncia alle altre.

Art. 10 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale con votazioni su liste separate per il

- Presidente Regionale
- Consiglieri Regionali

Art. 11 - ELEZIONE DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

I componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Regionale su lista separata, e possono non essere tesserati FIE.

Art. 12 - COMMISSIONE ELETTORALE

Durante i lavori dell'Assemblea Regionale Elettiva, su proposta del Presidente di Assemblea, verrà nominata la Commissione Elettorale composta da 3 membri, aventi diritto di voto e non candidati, I nominati eleggeranno al proprio interno il Presidente di Commissione Elettorale.



La Commissione Elettorale si occuperà di:

- a) prendere in carico la schede elettorali, verificarne l'integrità ed apporre su ogni scheda, prima della consegna ai votanti, la sigla di almeno due membri della Commissione.
- b) Consegna e ritiro della schede elettorali dagli aventi diritto al voto, avendo cura di annotare sul registro degli aventi diritto al voto entrambe la fasi.
- c) Conteggio delle schede, che devono risultare pari ai votanti effettivi.
- d) Scrutinio delle schede, per ognuna delle liste e delle cariche presenti sulle schede, come segue:
 - scrutinio dell'elezione del Presidente Regionale.
 - scrutinio dell'elezione dei Consiglieri Regionali.
 - scrutinio dell'elezione dei Revisori dei Conti Regionali.
- e) Proclamazione degli eletti. Risultano eletti, per tutte le cariche, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età.
- f) Redazione e sottoscrizione del Verbale Elettorale, avendo cura di segnalare le rinunce degli Eletti che erano candidati a più cariche.